

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) ..	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	37

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	21
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragonelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di testo base del Relatore)</i>	38
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	25
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in più punti la disciplina del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

La proposta di legge è divisa in sette Capi: Capo I, Misure di prevenzione personali; Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali; Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati; Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali; Capo V, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie. Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala: l'ampliamento dei destina-

tari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

L'articolo 1, modificando l'articolo 4 del Codice, amplia il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali, in forza del rinvio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del Codice). Le misure possono, infatti, essere anzitutto applicate anche a coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose. Analogamente, possono applicarsi agli indiziati: di una serie di reati contro la pubblica amministrazione (ove collegati al reato di associazione a delinquere), di atti persecutori,

di delitti con finalità di terrorismo e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Infine, potranno essere soggetti alle misure di prevenzione coloro che compiano atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento statale o diretti alla ricostituzione del partito fascista.

L'articolo 2 modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice relativi al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione: prevede che le funzioni e le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto relative alla titolarità della proposta di misure di prevenzione personale sono attribuite « anche » al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario; trasferisce la competenza del giudice delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto; prevede una eccezione alla nuova regola generale secondo cui la proposta di misura di prevenzione antimafia debba essere depositata presso le cancellerie delle istituende sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale distrettuale nel territorio del quale la persona dimora; prevede che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni. L'articolo 2 detta poi alcune modifiche alla disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e, sempre con riguardo al giudizio di primo grado, introduce sette nuovi commi all'articolo 7 del Codice; i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale. Il comma 10-*quinquies* stabilisce che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta della misura di prevenzione pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione. I nuovi commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies* dell'articolo 7 intervengono in tema di termini di deposito del decreto del Tribunale. Infine, l'articolo 2 modifica l'articolo 8 del Codice, coordinandone il contenuto con le modifiche all'articolo 6, comma 2, dello stesso Codice, in modo da prevedere che

il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; è poi previsto che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del Codice in materia di impugnazione delle misure di prevenzione personali, in particolare permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato).

L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La disciplina sulla sorveglianza speciale viene adeguata alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 2013), prevedendo che l'esecuzione della misura resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a custodia cautelare e che, al termine della detenzione protratta per almeno due anni, debba essere verificata la pericolosità sociale; se questa è cessata, il Tribunale revoca la sorveglianza speciale; in caso contrario, emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione.

L'articolo 5 della proposta di legge modifica la disciplina del Codice sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del Codice, apportando modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 28, comma 1, del Codice, prevedendo che la revocazione della confisca sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina prevista nel caso di misure di prevenzione antimafia disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale.

L'articolo 9 interviene in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto, prevedendo che il Tribunale

possa « disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili ».

L'articolo 10 della proposta di legge riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende.

L'articolo 11 della proposta di legge introduce, con il nuovo articolo 34-*bis* del Codice, l'istituto del « controllo giudiziario », destinato a trovare applicazione in luogo della « amministrazione giudiziaria » nei casi in cui l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale « risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose » idonee a condizionare l'attività di impresa.

L'articolo 12 introduce il capo V-*bis* nel titolo II del libro I del Codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-*ter*, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 13 della proposta di legge interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.

L'articolo 14 della proposta di legge modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati.

L'articolo 15, comma 1, della proposta di legge introduce nel Codice l'articolo 41-*bis*, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti.

L'articolo 16 introduce nel Codice i nuovi articoli 41-*ter* e 41-*quater*. Il primo – per favorire il coordinamento tra istituzioni, sindacati e datori di lavoro – prevede l'istituzione, presso le prefetture, di tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. L'articolo 41-*quater*, con l'obiettivo di assicurare ulteriori op-

portunità alle aziende sequestrate, prevede che l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia nazionale (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata.

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi, rispettivamente, al rendiconto di gestione che l'amministratore dovrà presentare al giudice delegato e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di destinazione dei beni confiscati.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 51 del Codice, concernente il regime fiscale dei beni sequestrati per specificare, con più puntuale formulazione, che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

L'articolo 20 della proposta di legge interviene sugli articoli da 52 a 56 del Codice in materia di tutela dei terzi.

L'articolo 21 reca poi modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del Codice in materia di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo, consentendo in particolare a ciascun creditore di impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di rapporti con le procedure concorsuali.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 71 del Codice che prevede un'aggravante di pena (aumento da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura.

L'articolo 24 modifica l'articolo 76 del Codice (altre sanzioni penali): si conferma la pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per cui è stata la comunicazione per coloro che – sottoposti a controllo giudiziario della propria azienda – omettono di adempiere ai doveri informativi nei confronti dell'amministratore giudiziario previsti dal nuovo articolo 34-*bis*, comma 2, lettera *a*) (non si fa più rinvio al soppresso articolo 34, comma 8); si tratta dell'obbligo di comunicare gli atti di disposizione, gli acquisti e pagamenti effettuati, quelli ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, ecc.; è aumentato da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.

I successivi articoli del provvedimento riguardano la disciplina sulla documentazione antimafia.

L'articolo 25 interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia.

L'articolo 26 interviene sull'articolo 84 del Codice, attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

L'articolo 27 modifica l'articolo 85 del Codice, precisando che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati (sono, in particolare, eliminati dalla disposizione vigente i riferimenti ai limiti numerici di partecipazione al consorzio).

L'articolo 28 interviene sull'articolo 91 del Codice, stabilendo l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

L'articolo 29, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, è volto, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche

dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma.

L'articolo 30 inasprisce la pena della reclusione (attualmente da uno a sei anni) prevista per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale (la reclusione viene portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo); novella l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendo, da un lato – per coordinamento – il riferimento alla nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un amministratore giudiziario dell'azienda sequestrata, scelto tra gli iscritti al relativo albo di cui all'articolo 35 del Codice antimafia e, dall'altro, aggiungendo due ulteriori commi i quali prevedono che: il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dell'azienda sequestrata (comma 1-*bis*); i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato dal tribunale ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Codice (comma 1-*ter*). Un'ulteriore modifica è apportata all'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale con l'inserimento, al comma 1, di una lettera *f-bis*) attraverso cui si assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (articolo 30, comma 3). L'articolo 30 modifica poi il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

L'articolo 31 interviene sull'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, in materia di confisca allargata o per sproporzione.

L'articolo 32, modifica l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 relativo all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l'accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati.

L'articolo 33 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario. Vi è introdotto il comma 2-*sexies*, in base a cui sono istituite – presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello – sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti di prevenzione al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia. Analoga previsione riguarda i soli tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. La disposizione prevede poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Inoltre, l'articolo 33 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.

L'articolo 34 prevede la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime.

L'articolo 35 detta i tempi per l'attuazione della riforma.

L'articolo 36 reca modifiche alle disposizioni transitorie per l'applicazione di specifiche disposizioni del Codice antimafia. Tra le altre, si precisa che la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale non si applica se l'amministrazione dei beni confiscati è stata assunta dall'Agenzia in base alle disposizioni del Codice antimafia vigenti fino all'entrata in vigore della riforma in esame.

L'articolo 37 contiene, infine, una norma d'interpretazione autentica di una disciplina avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del Codice antimafia (13 ottobre 2011). Viene precisato che tale disciplina si applica anche in riferimento ai beni confiscati mediante confisca allargata di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima della citata data di entrata in vigore.

Infine, l'articolo 38, reca disposizioni finanziarie.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2017.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, deposita una nuova proposta di testo base (*vedi allegato 3*) che tiene conto dei vincoli derivanti dalla deliberazione già assunta dall'Assemblea.

La proposta di testo base delinea un sistema elettorale misto, in cui l'assegnazione di 231 seggi alla Camera e 102 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l'assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali.

Alla Camera, il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.

Sono complessivamente costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta). In Trentino-Alto Adige sono costituiti 6 collegi uninominali. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

In ogni collegio plurinominali, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uni-

nominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.

Per quanto riguarda l'espressione del voto, ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali.

L'elettore vota il contrassegno della lista prescelta ed il voto è attribuito anche al candidato.

Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento per le liste singole e del 10 per cento per le coalizioni; per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1 per cento. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fatta eccezione per la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 102 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti tra le regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui, tali che a ciascuno

di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e delle coalizioni di liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera.

L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono peraltro al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi (con esclusione delle liste al di sotto dell'1 per cento) e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Il testo reca una delega al Governo – da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge – per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto con soddisfazione del deposito della proposta di legge da adottare come testo base della Commissione formulata dal relatore. Il suo gruppo, infatti, ha sempre sostenuto la necessità di dare al Paese una legge elettorale di natura parlamentare e non derivante dalle sentenze della Corte costituzionale. Nel riservarsi di intervenire in una successiva seduta sul merito della proposta di testo unificato oggi depositata, evidenzia lo spirito costruttivo con cui il gruppo Forza Italia parteciperà ai lavori della Commissione.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente se sia possibile mettere a disposizione della Commissione una documentazione che consenta di valutare le modifiche apportate alla normativa vigente dalla nuova proposta di testo testé presentata, anche attraverso lo svolgimento di apposite simulazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che gli uffici stanno

predisponendo un testo a fronte che consentirà ai membri della Commissione di approfondire i contenuti della proposta di testo in esame.

Antonio DISTASO (Misto-DI), dopo aver manifestato soddisfazione per il fatto che si prosegua nell'*iter* di esame, esprime una prima valutazione positiva sulla nuova proposta di testo presentata, atteso che essa segna un'evoluzione in senso maggioritario dell'impostazione data alla discussione, introducendo elementi, come le coalizioni, volti alla semplificazione del sistema. Si riserva in ogni caso di approfondire nel dettaglio le questioni poste dal testo in questione.

Pino PISICCHIO (Misto) si associa alle parole di apprezzamento dei colleghi intervenuti in precedenza circa la presentazione in Commissione della proposta di testo base formulata dal relatore. Rivendica la sua posizione, più volte sostenuta durante i lavori sulla legge elettorale, circa la necessità che si arrivi attraverso il Parlamento alla definizione di un nuovo sistema elettorale. Nel sottolineare che un elemento interessante del documento in discussione è rappresentato dall'introduzione delle coalizioni, si riserva di intervenire sugli altri aspetti della proposta di testo del relatore dopo averli adeguatamente approfonditi. Auspica infine che questo ulteriore tentativo di dare al Paese una legge elettorale vada a buon fine, anche per evitare al Parlamento un nuovo fallimento dopo quello recente del giugno scorso.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), ritiene di non potersi associare all'ottimismo manifestato in taluni dei precedenti interventi e prende atto con rammarico che la nuova proposta del relatore rappresenta un azzeramento rispetto all'impianto del testo in precedenza trasmesso all'Assemblea, sul quale si era giunti ad un ampio consenso tra i gruppi. Fatto notare che tale nuova impostazione rischia di compromettere la positiva conclusione dell'*iter*, rivolge al relatore alcune richieste di chiarimento su

alcuni profili di merito. Chiede dunque al relatore di chiarire se le soglie di sbarramento tra Camera e Senato siano uniformi o meno, nonché di chiarire le concrete modalità di espressione del voto, in ordine ai rapporti tra l'indicazione del candidato del collegio uninominale e quella del contrassegno della lista. Fa infine notare che appare singolare la disposizione che non prevede una coincidenza tra l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e il numero dei candidati nei medesimi collegi plurinominali.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta ai quesiti posti dal deputato D'Attorre, ribadendo quanto in precedenza affermato, fa notare che le soglie di sbarramento sono uniformi tra Camera e Senato. Quanto alle modalità di espressione del voto fa presente che gli elettori, disponendo di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, possono scegliere o l'uno o l'altro: nel primo caso i voti al candidato uninominale si ripartiranno poi proporzionalmente, sulla base dei risultati ottenuti, tra le liste che lo sostengono; nel secondo caso i voti espressi alla lista si intenderanno espressi anche nei confronti del candidato uninominale. Infine, fa notare che tra l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e il numero dei candidati nei medesimi collegi plurinominali non è richiesta una necessaria coincidenza, come peraltro si può constatare esaminando l'impianto di altri sistemi elettorali precedentemente vigenti, tra i quali richiama il *Mattarellum*.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), pur accogliendo favorevolmente il passaggio ad una nuova fase procedurale, prende atto che la nuova proposta del relatore, cambiando radicalmente l'impianto del sistema elettorale, rispetto al testo in precedenza elaborato e giunto all'esame dell'Assemblea, rischia di compromettere la positiva conclusione dell'*iter*, venendo meno il consenso dei gruppi precedentemente raggiunto. Preannuncia che moti-

verà il dissenso del suo gruppo nel prosieguo della discussione e fa notare che il passo indietro è evidente soprattutto se si considera l'incremento del numero dei candidati nominati dai partiti.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), pur dichiarandosi convinto che debba essere il Parlamento ad elaborare una legge elettorale, si chiede se, visti i precedenti in materia, vi siano davvero i margini per una conclusione positiva dell'*iter*, che porti all'approvazione di una legge elettorale scevra da profili di incostituzionalità. Ad un primo esame del testo in questione, esprime una valutazione favorevole sulla presenza delle coalizioni e dei 231 collegi uninominali, elementi che, a suo avviso, vanno nella direzione della scelta dei candidati da parte dei cittadini, anche se precisa che si sarebbe aspettato l'introduzione di norme volte a disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, considerate le modalità improvvisate con cui certi schieramenti provvedono alla selezione dei propri candidati. Manifesta altresì soddisfazione sull'individuazione di una soglia di sbarramento uniforme tra Camera e Senato, facendo notare che il suo gruppo non ha mai considerato importante concentrarsi sull'entità di tale soglia. Giudica invece negativamente l'impossibilità di legare le coalizioni ad un premio di governabilità, elemento che, a suo avviso, rischia di determinare instabilità politica e ritiene inoltre che la proposta in esame rappresenti un netto passo indietro, anche rispetto all'*Italicum* e al *Consultellum*, sul versante delle liste bloccate e dei candidati nominati dai partiti poiché impedisce la libera scelta dei cittadini. Sul tema ribadisce il suo favore per il sistema delle preferenze. Esprime infine perplessità sulla riduzione del numero delle pluricandidature nei collegi plurinominali.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ricorda che il suo gruppo ha sempre sostenuto la necessità di introdurre una qualche forma di sistema elettorale maggioritario e registra, quindi, con favore il

fatto che nella proposta del relatore sia previsto che almeno un terzo dei seggi sia assegnato attraverso il predetto sistema maggioritario. Nel giudicare positivamente l'introduzione della coalizione « nazionale », ritiene, tuttavia, insufficiente tale previsione per assicurare al Paese la necessaria governabilità. Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative finalizzate a introdurre un premio di governabilità da attribuire in base ai risultati conseguiti dalle forze politiche relativamente ai seggi assegnati con il calcolo proporzionale.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TiPI) sottolinea che la proposta di testo depositata dal relatore non contiene le preferenze, con il risultato che il nuovo Parlamento avrà due terzi dei parlamentari nominati dai partiti. Preannuncia sul punto la presentazione di proposte emendative.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa notare che, in tema di formazione delle liste, l'impianto della nuova proposta denota un arretramento rispetto all'*Italicum*, perché cristallizza un sistema competitivo caratterizzato dalla presenza di candidati nominati dai partiti. Fa notare, poi, che si prevede nella nuova proposta di testo un apparentamento tra liste puramente burocratico e formale, prescindendo dall'indicazione di un programma condiviso comune e di un candidato *premier*.

Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD) ritiene che la nuova proposta di testo presentata dal relatore sia una buona base di partenza, che potrebbe conciliare sia le esigenze della governabilità, contemplando un sistema maggioritario in 231 collegi uninominali, sia le esigenze della rappresentatività, prevedendo che la restante parte sia proporzionale. Pur ribadendo il suo favore per il sistema delle preferenze, ritiene poi un compromesso ragionevole configurare liste corte dei candidati nei collegi plurinominali, così come giudica con favore la previsione di una mera possibilità – e non dell'obbligo – di formare coalizioni. Auspica, tuttavia, che sia

data certezza circa i tempi di esame del provvedimento, giungendo quanto prima a chiarire se sia possibile o meno arrivare alla positiva conclusione dell'*iter*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che l'organizzazione del seguito dei lavori in merito al provvedimento sarà definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine dei lavori della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Peraltro non essendo stato espresso il parere da parte della V Commissione Bilancio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gneccchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i pareri della II Commissione, favorevole, della III Commissione, favorevole, della XI Commissione, favorevole con osservazioni,

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, favorevole con condizione. Peraltro non essendo stato ancora espresso il parere da parte della V Commissione Bilancio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 209) reca

previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 21.419,4 milioni di euro e di cassa, pari a 21.611,3 milioni di euro (al lordo del rimborso delle passività finanziarie). Gli stanziamenti definitivi di competenza e le autorizzazioni di cassa relativi al medesimo Ministero nel 2016 sono aumentate rispettivamente di 4.260 e di 4.510 milioni di euro. Come evidenzia la tabella, il conto consuntivo del Ministero dell'interno per il 2016 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 25.680 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 44 milioni di euro, le spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nell'anno 2016 a circa 25.636 milioni di euro. Lo scostamento tra previsioni iniziali di competenza e previsioni definitive è stato pari a +19,9 per cento (in valori assoluti si tratta di una variazione in aumento pari a 4.260,3 milioni di euro), maggiore rispetto al precedente esercizio (2015), nel quale lo scostamento era pari a circa il 13 per cento. La Corte dei Conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, fa notare in proposito che le variazioni in corso di esercizio 2016 sono quasi interamente imputate alle spese correnti, in particolare ai trasferimenti. Infatti, la maggior parte delle variazioni riguardano i trasferimenti agli enti territoriali (+2,59 miliardi di euro). L'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2016 resta pari al 4,3 per cento. Si evince nel 2016 una riduzione degli stanziamenti definitivi finali di competenza di circa il 4 per cento rispetto al 2015 (-1.081 milioni di euro). Parimenti si registra una riduzione degli impegni del 4,3 per cento (pari a -1.148 milioni di euro). Più nel dettaglio, la Corte dei conti ha evidenziato che la flessione della spesa del 4 per cento sul 2015 deriva soprattutto « dal calo dei contributi agli investimenti agli enti locali, mentre i trasferimenti correnti agli enti locali subiscono una sostanziale riallocazione di risorse tra capitoli ». Crescono anche le disponibilità per il funzionamento del Ministero (+6,9 per

cento). Per ciò che concerne la gestione, rispetto agli stanziamenti definitivi finali di competenza, pari a circa 25.636 milioni di euro, risultano impegnati 25.392 milioni al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2016 sono stati pari a circa 24.208,1 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (22.652,8 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (1.555,3 milioni).

Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2016 erano pari a 2.023,3 milioni, al 31 dicembre 2016 ammontano a 3.319,9 milioni. Si registra, quindi, un incremento dei residui finali totali di 1296,6 milioni, pari a circa il 64 per cento. Essi sono costituiti per 2.783,7 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 536,2 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2016 è risultata pari a 1.555,3 milioni. In relazione all'analisi della gestione delle spese, infine, la Corte dei conti ha confermato anche per il 2016 (ma già nel 2015) la significatività del dato dei debiti fuori bilancio, « sintomo di una gestione non corretta e di criticità programatorie ». Al 31 dicembre 2016 tali debiti ammontano a poco più di 706 milioni di euro, di cui 562 sorti proprio nel 2016. I capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardano l'accoglienza dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, in relazione al quale sono sorte nel 2016 situazioni debitorie per circa 395 milioni). Nel 2016 l'attività del Ministero dell'interno risulta articolata su sette missioni, di cui 2 trasversali (la n. 32 e n. 33), articolate in quindici programmi di spesa: missione 2, « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale dello Stato sul territorio »; missione 3, « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »; missione 7, « Ordine pubblico e sicu-

rezza»; missione 8, «Soccorso civile»; missione 27, «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»; missione 32, «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»; missione 33, «Fondi da ripartire». Quanto all'andamento della spesa delle missioni del Ministero nel 2016, per quanto attiene alla dinamica di bilancio delle missioni del Ministero, la Corte dei Conti, nella Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 ha rilevato in particolare che: si conferma che la missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali assorbe la percentuale maggiore delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tuttavia, rispetto all'esercizio 2015 si riduce lo stanziamento di quasi il 12 per cento ed anche il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero cala dal 53 al 48,5 per cento delle risorse complessive; la seconda missione per entità del finanziamento è Ordine pubblico e sicurezza: ai tre programmi intestati sono destinate risorse per 7,9 miliardi di euro, in lieve riduzione rispetto al 2015 (8,5 miliardi). La flessione della spesa in tale missione è dovuta al trasferimento al Ministero della difesa della competenza per il servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Tuttavia, secondo la Corte, le minori risorse a disposizione per la gestione sono incise anche dal mancato uso di quanto assegnato, vista la crescita dei residui di stanziamento e delle economie che nel 2016 sono quasi raddoppiate; la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ha visto ulteriormente crescere le risorse rispetto al precedente esercizio. Si registrano infatti stanziamenti definitivi per 2,215 miliardi, con un incremento dell'81,7 per cento rispetto al 2015 (1,2 miliardi): le risorse salgono percentualmente dal 4,6 (2015) all'8,6 per cento del totale del Ministero. Ad avviso della Corte, tuttavia, la crescita delle risorse messe a disposizione non è stata accompagnata da un adeguato utilizzo delle stesse, che rimangono di fatto invischiate nelle criticità della gestione dei

pagamenti. Infatti, i maggiori stanziamenti definitivi si distribuiscono per circa 800 milioni tra i residui propri e 11,1 milioni nelle economie dei trasferimenti correnti. Inoltre, peggiora per tale missione la capacità di pagamento, che scende al 60 per cento degli impegni (era pari al 91 per cento nel 2015).

Passando al disegno di legge di assestamento, fa presente che con esso si correggono, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2017 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2016. Dà poi conto dei dati relativi a stanziamenti del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2017 (A.C. 4639) che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione: la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della I Commissione viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri). Nel quadro di questa missione, rileva la spesa per gli organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, che corrisponde all'unità previsionale di base 21.1, sul quale non si registra alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio. Per quanto riguarda la spesa per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale, compresa nel

programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M., il disegno di legge di assestamento propone una riduzione degli stanziamenti di competenza pari a 1,68 milioni di euro. All'interno del programma, la riduzione riguarda in particolare le spese di natura obbligatoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro-CNEL (cap. 2178; - 1,68 mln), le cui previsioni scendono da 8,68 a 7 milioni di euro. Al riguardo, il disegno di legge di assestamento propone una riduzione delle previsioni iniziali di competenza - pari a 477,4 milioni di euro - di circa 6,5 milioni. Tale variazione riguarda il capitolo 2780 (spese da corrispondere alla presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) ed è proposta in relazione all'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2013. Pertanto, all'esito della variazioni già registrate e delle modifiche proposte dal disegno di legge in esame, le previsioni assestate 2015 relative alla Presidenza del Consiglio risultano pari a 470,9 milioni di euro. Come anticipato, gli stanziamenti destinati al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse accantonate nel programma 21.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma sono ripartiti tra diversi capitoli in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. Tra questi si segnalano, in particolare: le somme da corrispondere alla Presidenza per le finalità del programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (17.4), su cui non si registrano novità in dipendenza del disegno di legge di assestamento; gli interventi per il programma Protezione civile (6.2), per i quali si registra, nelle previsioni assestate, una riduzione dei residui, pari a 7 milioni di euro ed un aumento delle previsioni di cassa, pari a 50 milioni. Segnala, infine, le seguenti proposte di variazione di stanziamenti di

interesse della I Commissione: per le previsioni iniziali di competenza del programma Rapporti con le confessioni religiose (20.2), pari a 1.088,4 milioni, è proposta una riduzione pari a 17,9 milioni di euro degli stanziamenti di competenza relativi ai contributi da versare alle confessioni religiose, dipendente dall'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi; le previsioni per i Servizi di informazione per la sicurezza (Programma Sicurezza democratica 7.4 - cap. 1670) allocate in una apposita u.p.b. (5.2) non sono modificate in termine di competenza e di cassa dal disegno di legge in esame. Lo stesso adegua i residui con un aumento pari a 13,5 milioni di euro; nell'ambito del programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (24.4), le previsioni iniziali dei cap. 1680 e 1685, relativi alle spese di funzionamento e alle spese di natura obbligatoria dell'Istituto nazionale di statistica, registrano una variazione, in termini di residui, rispettivamente di +16,7 e di -33,5 milioni di euro. All'interno dello stesso programma, il disegno di legge di assestamento propone una variazione in aumento degli stanziamenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione (cap. 2116), pari a circa 283 mila euro: tale variazione è proposta in relazione alle esigenze connesse alla partecipazione italiana al gruppo di Stati contro la corruzione. Non si registrano variazioni nelle previsioni relative alle spese della Scuola nazionale della amministrazione (cap. 5217 e 5218).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, approvato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, reca previsioni di competenza per complessivi 21.049,5 milioni di euro, di cui: 20.487,4 milioni per la parte corrente; 546,6 milioni per la parte in conto capitale e 15,6 milioni per il rimborso del debito pubblico. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 20.962,6 milioni di euro, di cui: 20.317,8 milioni di parte corrente; 606,2 milioni in conto capitale

e 38,5 milioni per il rimborso del debito pubblico. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2017 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 1.872,2 milioni di euro, di cui: 1.431,4 milioni di parte corrente; 398,1 milioni in conto capitale e 42,7 per il rimborso delle passività finanziarie. Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2017, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 742,2 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 787,5 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. L'assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un aumento di 26,2 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 28,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2016 del Ministero dell'interno risultano pari a 22.187,8 milioni di euro, di cui 21.304,8 di parte corrente, 839 milioni in conto capitale e 44 milioni di rimborso passività (+ 768,4 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 22.427 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 21.534 e 849 milioni di euro (+ 815,7 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 1.037,6 milioni di euro. Le variazioni trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio a quelli risultanti dal rendiconto 2015. Le previsioni assestate 2016 risultano pertanto pari a 2.038,2 milioni di euro ripartiti tra

parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 1.537,3 milioni, 458,3 milioni e 42,3 milioni di euro. Alla luce delle variazioni proposte, la massa spendibile nel 2016 assomma a 24.226,1 milioni di euro con una variazione del coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile), che scende al 92,6 per cento dopo l'assestamento rispetto al 96,4 per cento, risultante dalle previsioni al 1° gennaio 2016. Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame rilevano lievemente sull'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato, che risulta pari al 3,7 per cento a fronte del 3,5 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2016. L'aumento delle dotazioni di competenza proposte con l'assestamento (+ 26,23 milioni) riguardano principalmente la Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza), che registra un aumento pari a 15,4 milioni di euro, legato in prevalenza a spese per il personale e a spese di gestione. Per quanto riguarda la Missione 5 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 59,8 milioni di euro, propone nell'ambito del programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (5.1) un ulteriore aumento complessivo di circa 2,5 milioni di euro. In particolare, le variazioni riguardano: un incremento di 5 milioni di euro per le spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali (cap. 2270) al fine di adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze riscontrate in corso d'anno, con contestuale compensazione attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352), che subisce una riduzione pari a 8 milioni di euro; un incremento di 3,3 milioni di euro per i servizi di accoglienza in favore di stranieri (cap. 2351), che si aggiungono ai 450,4 milioni di euro stan-

ziati con la legge di bilancio 2016 e i 50 milioni già introdotti in bilancio in dipendenza di atti amministrativi intervenuti nel corso dell'anno. Le previsioni assestate per il 2016 risultano dunque pari a 503,7 mln; un incremento di circa 700.000 euro per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (cap. 2353), che si aggiungono ai 170 milioni di euro stanziati con la legge di bilancio 2015. Le previsioni assestate per il 2016 risultano pertanto pari a 170,7 mln.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame congiunto della legge di delegazione europea 2016-17, nel testo approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge n. 234 del 2012, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria già prevista dalla legge n. 11 del 2005. In base alla riforma introdotta dalla predetta legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le

disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (S.2834-A). Il testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 3 agosto (C. 4620). Il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti¹. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite nell'allegato A. In particolare, le disposizioni che recano norme di delega sono contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 del disegno di legge. L'Allegato A elenca 28 direttive da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega contenuta all'articolo 1 del disegno di legge.

Entrando nel merito del contenuto, quanto ai profili di competenza della I Commissione, segnalo l'articolo 12, che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. È opportuno ricordare che i « reati gravi » sono definiti in un elenco allegato (II) alla direttiva, che comprende tra l'altro fatti di associazione criminale, di narcotraffico, di violenza sessuale, di « corruzione », nonché vari altri reati gravi contro la vita e l'incolumità delle persone, oppure contro

il patrimonio. La direttiva impone inoltre (articolo 3, n. 9) che i fatti in questione siano puniti con una pena detentiva pari almeno a tre anni. La disposizione in esame prevede due soli principi di delega ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Ciò in quanto, come si rileva anche nella relazione illustrativa, la direttiva (UE) 2016/681, recando prescrizioni di dettaglio, lascia scarsa discrezionalità al legislatore nazionale, in sede di recepimento. Si ricorda che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 maggio 2018. Più nel dettaglio il Governo dovrà, in sede di attuazione, collocare l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva 23, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il secondo criterio di delega prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE.

Il comma 2 dell'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate sono tenute a provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla richiamata direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) (Allegato A, n. 6) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, più nel dettaglio essa prevede: il trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE28; il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea (UE), a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Per quanto concerne, poi, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 è stata trasmessa alle Camere in data 5 aprile 2017, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. La Relazione consuntiva viene presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. Il documento in esame è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. La Relazione è accompagnata da cinque allegati.

Quanto ai profili di competenza della I Commissione, si segnala la parte in cui il Governo riferisce in merito al progresso delle iniziative ed azioni intraprese nel corso del 2016 per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea. I pilastri della politica per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (Agenda digitale italiana) sono rappresentati da: la Strategia per la Crescita digitale 2014-2020, attraverso la quale si prevede il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l'avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia; il Piano nazionale Banda Ultra Larga, che definisce i principi base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020.

In tema di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, il Governo riferisce la propria intenzione di accelerare il processo digitale per la costituzione del sistema HR, un sistema informativo di gestione delle risorse umane, con riferimento al personale pubblico italiano, con l'obiettivo di: rendere operativo un servizio condiviso (« il più grande *shared service* di servizi di gestione del personale al mondo ») per la gestione del personale, centralizzando le infrastrutture attualmente utilizzate per erogare servizi analoghi; accompagnare il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana; fornire ai decisori politici, alla *governance* amministrativa e dei cittadini e alle imprese informazioni certe, tempestive e strutturate riguardanti i dipendenti pubblici.

In materia di affari interni, il Governo dichiara di aver dedicato, nel corso del 2016, « la massima attenzione » ai temi della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento all'attuazione delle decisioni sulla ricollocazione dei richiedenti asilo, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, alla creazione della Guardia costiera e di frontiera europea e allo sviluppo dei partenariati con i Paesi africani (cosiddetti *compact*). Ri-

ferisce inoltre che, nel quadro della Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, è stata data priorità alla lotta al terrorismo soprattutto con riguardo al contrasto dei *foreign fighters*, alla lotta alla radicalizzazione e al miglioramento dello scambio di informazioni. Quanto al controllo delle frontiere e immigrazione irregolare la relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l'Italia ha ribadito l'esigenza di un maggiore impegno da parte dell'Unione europea nella gestione dei flussi migratori irregolari e delle frontiere esterne, anche in considerazione dell'incessante pressione registrata negli ultimi anni. In particolare, il Governo ha condiviso la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea, sottolineando come tale responsabilità non possa essere attribuita solo agli Stati membri più esposti dal punto di vista geografico, e ha altresì ribadito la peculiarità delle frontiere esterne marittime. La relazione evidenzia quindi che, tenuto conto dei relativi atti di indirizzo parlamentare (doc. XVIII n.112, della 1^a Commissione Senato, del 9 marzo 2016; doc. XVIII n. 42, della I Commissione Camera, del 19 maggio 2016), l'Italia ha sostenuto la proposta della Commissione per l'istituzione della Guardia costiera e di frontiera europea, approvata in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) del 21 aprile 2016 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 settembre 2016. Quanto all'azione esterna in materia migratoria il Governo sottolinea in primo luogo come, nell'aprile 2016, l'Italia si sia fatta promotrice di una proposta, denominata *Migration Compact*, e volta a migliorare l'efficacia delle politiche migratorie esterne dell'Unione: iniziativa « che ha influenzato e orientato la Comunicazione della Commissione europea del 7 giugno 2016 per un Nuovo partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione ».

Per quanto concerne l'attività legislativa, il Governo, seguendo le linee di indirizzo contenute nella risoluzione della 1^a Commissione del Senato sul

COM(2016)290 (Doc. XVIII n. 133), ha assunto una posizione favorevole al rafforzamento del meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui all'articolo 1-bis del Regolamento che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Per quanto riguarda l'asilo, la Relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l'Italia « ha sostenuto con forza la necessità di una puntuale attuazione » delle decisioni sulla ricollocazione, adottate dal Consiglio nel settembre 2015 in risposta alla situazione di pressione migratoria sostenuta da Italia e Grecia. L'azione in tema di ricollocazioni si inserisce « nel quadro della costante richiesta italiana, reiterata nel corso degli ultimi anni », di una riforma complessiva del Sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla revisione del regolamento Dublino. Il Governo riferisce che, « anche a seguito di quest'azione di pressione italiana », la Commissione europea ha presentato due pacchetti di proposte legislative. Per quanto riguarda i canali di immigrazione legale, la Relazione riferisce che l'Italia ha sostenuto attivamente il negoziato sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati, finalizzata a riformare la direttiva del 2009 sulla cosiddetta Carta blu UE (direttiva 2009/50/CE).

Quanto alla sicurezza interna e alle misure di contrasto alla criminalità, fa presente che il Governo evidenzia che l'Italia è « pienamente impegnata » per l'attuazione della rinnovata Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. La Strategia è stata adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 16 giugno 2015 e, come evidenziato nella Relazione, unitamente alla comunicazione della Commissione « Agenda europea sulla sicurezza » (COM(2015)185), indica le linee programmatiche di quella che dovrebbe essere l'azione dell'UE nel set-

tore della sicurezza per il periodo 2015 – 2020. La Relazione riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 106 della 1a Commissione del Senato, del 16 febbraio 2016, e doc. XVIII n. 32 delle Commissioni I e XIV della Camera, del 17 febbraio 2016), il Governo ha confermato quali priorità il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta *cyber security*. Alla Strategia hanno fatto seguito le comunicazioni della Commissione europea denominate « Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza » (COM(2016)205), del 6 aprile 2016, e « Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza » (COM(2016)230), del 20 aprile 2016, sulle quali il Senato, con risoluzione della 1a Commissione (doc. XVIII n. 137, del 6 luglio 2016), ha fra l'altro impegnato il Governo a individuare il canale europeo per lo sviluppo di una strategia di *cybersicurezza* adeguata e ad adottare misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica. La Relazione riferisce che, sulla base di tali comunicazioni, è stato istituito un Gruppo di esperti ad alto livello al quale l'Italia ha garantito la propria partecipazione e il proprio sostegno. In linea con le risoluzioni della 1^a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 131 e doc. XVIII n. 132, dell'8 giugno 2016), il Governo ha accolto con favore il sistema ingressi/uscite (EES) in quanto ritiene che tale sistema, raccogliendo informazioni (identità, documento di viaggio e dati biometrici) sui cittadini di Paesi terzi ammessi nell'Unione europea e registrando al contempo i dati d'ingresso e uscita presso i valichi di frontiera dell'Unione europea, permetterà di rendere più efficiente la gestione delle frontiere esterne e di migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli.

Tra le iniziative UE volte a contrastare l'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, in linea con l'indirizzo parlamentare formulato dalla 1^a Commissione del Senato, con parere della 14^a Commissione (doc. XVIII n. 111, del 9 marzo 2016), la Relazione riferisce che il Governo ha accolto con favore la sopra citata proposta di modifica al Codice frontiere Schengen per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 21 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1039-B ed abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

preso atto che, in materia di misure di prevenzione, deve essere segnalata la recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, depositata il 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), con la quale è stata dichiarata la violazione della libertà di circolazione (articolo 2, Prot. 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (articolo 6 del Codice

antimafia, già articolo 3, legge n. 1423 del 1956) sulla base della generica prognosi di pericolosità per la sicurezza pubblica;

rilevato, inoltre, che identico giudizio di indeterminatezza colpisce, secondo la sopra citata sentenza, la norma di cui all'articolo 8 della legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui prevede che venga imposta al prevenuto di « vivere onestamente », « rispettare le leggi » e « non dare ragioni di sospetti » (quest'ultima locuzione è stata espunta con l'entrata in vigore del Codice antimafia);

evidenziato che la violazione della libertà di circolazione è stata ravvisata, nel caso di specie (che risale al 2008, prima della vigenza del Codice antimafia del 2011), nel difetto di prevedibilità e precisione delle norme di cui agli 1, 3 e 5 della citata legge n. 1423 del 1956, oggi parzialmente trasposti negli articoli 1, 6 e 8 del Codice antimafia – relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l'applicazione della misura di prevenzione, nonché nella descrizione del contenuto precettivo delle misure e connesse prescrizioni conseguenti all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – che, a giudizio della Corte, conferiscono un potere discrezionale assai ampio al giudice e hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la conseguenza

che al cittadino non è dato conformare con certezza e a priori le proprie condotte al precetto normativo;

preso atto, a seguito della citata sentenza della Corte EDU vi sono stati numerosi casi di rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni del Codice antimafia sulle misure di prevenzione (si segnalano, ad esempio, Corte di appello di Napoli, ordinanza 14 marzo 2017 e Tribunale di Udine, ordinanza 4 aprile 2017) e preso atto, altresì, che la Corte costituzionale non si è pronunciata, ad oggi, su tali ricorsi;

considerata, quindi, l'esigenza di valutare la sentenza CEDU in questione in relazione alle possibili ricadute sull'intero sistema di prevenzione, in considerazione del fatto che anche le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) sono ancorate allo stesso parametro di pericolosità sociale dei soggetti proposti (di cui all'articolo 4 del Codice antimafia);

ricordato, peraltro, che la Corte costituzionale, aderendo all'orientamento prevalente della dottrina sul tema della compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione, in alcune decisioni ha affermato che il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 1968);

fatto notare, in proposito, che la Corte costituzionale, argomentando in ma-

teria di obbligo di soggiorno, ha ritenuto tale misura finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa (Corte costituzionale, n. 309 del 2003), prevenzione che, insieme con la repressione dei reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto dalla stessa Corte già con la sentenza n. 27 del 1959;

rilevato, poi, che, secondo la Corte, « le misure che la legge, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il presupposto »;

sottolineato, infine, che la Corte costituzionale ha avuto modo di escludere il possibile contrasto con il principio di tassatività e determinatezza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi nella misura in cui la violazione delle stesse sia costitutiva di reato (cfr. Corte costituzionale ordinanza n. 354 del 2003 e sentenza n. 282 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante « Norme in materia di domini collettivi »;

rilevato che l'articolo 3, comma 7, prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;

osservato che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, il medesimo articolo 3, comma 7, secondo e terzo periodo, dispone che ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;

preso atto, dunque, che l'articolo 3, comma 7, sembra dunque riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato

esercizio di competenze delegate in questa fase dallo Stato alle regioni, che interessano l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi, prevedendo inoltre che le Regioni adottino i provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;

richiamata l'opportunità di valutare tale disposizione alla luce dei contenuti dell'articolo 120 della Costituzione;

osservato che il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) ed *s*) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità dei contenuti dell'articolo 3, comma 7, alla luce del disposto dell'articolo 120 della Costituzione.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali indicati nella Tabella A.1.

3. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi

uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico, alle liste e alle coalizioni di liste ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione uffii-

ziale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali.»;

b) il comma 3 è soppresso.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. ».

5. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis*. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche dichiarano in quali dei

collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi. ».

8. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle

sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito al comma 2, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinomiale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. I candidati nei singoli collegi uninominali aderiscono alla candidatura con l'accettazione della stessa; ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale, a pena di inammissibilità. Nel caso di liste collegate in coalizione queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali e l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, delle liste che presentano il candidato. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio uninominale per il quale viene presentato. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un'ordine alternato di genere. »;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis) ».

10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinomiali, fino ad un massimo di tre.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità. ».

11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinomiali » sono inserite le seguenti: « e i nomi dei candidati nei collegi uninomiali ».

12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinomiali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninomiali ».

13. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninomiali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninomiali e »;

d) al numero 6-*bis*):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19 ».

14. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninomiali della circoscrizione ».

15. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninomiali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. ».

16. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominale » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninomiali ».

17. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il

candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24 ».

18. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale »;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. ».

19. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è

sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche ».

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo ».

21. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo:

2.1) le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale. »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo ».

22. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « scritte o segni » sono inserite le seguenti: « chiaramente riconoscibili, » e le parole: « far riconoscere » sono sostituite dalle seguenti: « far identificare ».

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

24. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis*;

d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

g) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a-bis) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista;

a-ter) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento;

a-quater) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera a-ter);

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa

di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

c) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coali-

zioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera c). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti

nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di

liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

f) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera d), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera e). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che

rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali

circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

26. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis*. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di

questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie ».

27. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione

dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati procla-

mati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

28. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d) »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

29. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta » sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 2, le parole: « e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ,4 e 5 »;

c) al comma 3 le parole: « dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale »;

d) il comma 3-bis è soppresso.

30. La rubrica del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: « Dispo-

sizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ».

31. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-*bis* e 2-*bis* sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. »

32. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età. »

33. Gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono abrogati.

34. Le Tabelle A, A-*bis* e A-*ter*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono sostituite dalle Tabelle A, A.1, A-*bis* e A-*ter* di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e

del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 102 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-*bis*. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-*ter*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali. ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali ».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è

disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-*bis*. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del can-

didato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così

ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

g) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data

dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad

autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2). »

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera e), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera f). A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, determinati ai sensi dell'articolo 1, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra

elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine per ciascun collegio plurinominali divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominali ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di colle-

gio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

9. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«ART. 17-*bis*. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha

diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

11. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è soppressa.

13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.

14. Le tabelle A e B, allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali quali territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361, come modificata dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione ed il territorio di ciascuno di essi

sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera *a*), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è co-

stituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 102 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige e Molise in ciascuna delle regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione ed il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera *a*), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi

uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente

alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 5. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

ART. 4.

(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore).

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « , per la Camera e per il Senato, » e le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1

(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

	CIRCOSCRIZIONE		Sede Ufficio elettorale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma

17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2

TABELLA A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;*

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;

MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

ALLEGATO 3 (articolo 1, comma 17)
TABELLA A-bis (articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato unico/nominale)	
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Tabella A-ter
(Articolo 31)

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLA
DELLA
SEZIONE

.....

ALLEGATO 4
(articolo 2, comma 5)
TABELLA A
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

The ballot template is divided into two columns. Each box contains a number in a circle and a list of fields for 'NOME COGNOME' (Name and Surname) for candidates. The fields are numbered 1 through 4, 5, or 6, depending on the box. The boxes are arranged as follows:

- Box 1: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome
- Box 2: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 3: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 4: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 5: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome
- Box 6: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 7: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 8: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 9: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 10: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 11: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 12: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome
- Box 13: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 14: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- Box 15: 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome

TABELLA B
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione del Senato della Repubblica
*Tabella B
(Articolo 11)*

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
.....
(data dell'elezione)
.....
REGIONE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRITTORE
.....

BILLO DELLA REGIONE